

STATUTO

L'OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCANDICCI FI VIA ALIGI BARDUCCI
21/23

Numero REA: FI - 652434

Codice fiscale: 06739220488

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - Costituzione e denominazione	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel	
	comune di Scandicci la Società cooperativa sociale denominata	
	"L'Oasi Società cooperativa sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede	
	in altri Comuni.	
	Articolo 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) agosto 2060	
	(duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per	
	i soci dissenzienti.	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	

	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma, anche di nuova	
	istituzione, consentita dalla legislazione vigente, con cui	
	contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	Considerato lo scopo mutualistico, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti	
	Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività	
	socio-educative e/o socio-sanitarie inerenti i servizi per	
	l'infanzia e la famiglia:	

	a) organizzare e gestire strutture scolastiche e educative	
	di ogni ordine e grado, nonchè gestire servizi educativi	
	all'infanzia ed alla prima infanzia;	
	b) organizzazione e gestione di asili nido, centri gioco	
	educativi, scuole materne, centri di assistenza e	
	intrattenimento per minori, baby sitting, baby parking,	
	centri bambini genitori, sia presso la sede, sia a domicilio	
	che presso altre strutture, direttamente o per conto di	
	soggetti pubblici e privati;	
	c) organizzare e gestire doposcuola e soggiorni estivi o	
	invernali per ragazzi e promuovere ogni genere di attività	
	parascolastiche (stabilendo all'uopo legami e collegamenti	
	esterni con la cittadinanza e le più diverse realtà sociali).	
	d) organizzazione e gestione di ludoteche, laboratori,	
	spettacoli, feste e intrattenimenti di vario genere, corsi	
	didattici, eventi sportivi e culturali;	
	e) organizzazione di incontri con pediatri, psicologi,	
	pedagogisti, sociologi, nutrizionisti, ecc.;	
	f) organizzazione di corsi di tecnica di rilassamento e	
	movimenti dolci, corsi di ginnastica e terapie per il	
	benessere psicofisico in genere, con esclusione delle	
	attività per cui la legge richiede l'iscrizione in appositi	
	albi professionali.	
	g) organizzazione e gestione di mense scolastiche e servizi	
	di somministrazione di alimenti e bevande nel medesimo	

	ambito. La società potrà inoltre compiere in via meramente	
	strumentale all'oggetto principale tutte le operazioni	
	commerciali, industriali e finanziarie mobiliari ed	
	immobiliari necessarie o utili per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale ad esclusione dell'esercizio di attività	
	finanziarie nei confronti del pubblico e riservate ai sensi	
	di legge; potrà anche assumere ed alienare direttamente o	
	indirettamente partecipazioni o interessenze in altre società	
	o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso	
	al proprio, compresa la partecipazione a consorzi o	
	raggruppamenti di imprese.	
	Potrà inoltre ricevere finanziamenti dai soci con diritto a	
	restituzione della somma nei limiti e nei modi stabiliti	
	dalla legge e dai regolamenti vigenti.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali.	
	SOCI COOPERATORI	

	Articolo 5 - Soci cooperatori	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori:	
	- persone fisiche che abbiano la cittadinanza italiana, o la	
	cittadinanza straniera con regolare permesso di soggiorno in	
	Italia, aventi la capacità di agire e che abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa o che comunque possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa e professionale. L'ammissione deve essere coerente	
	con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi	
	dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali	
	di medio e lungo periodo, finalizzando così l'ammissione allo	
	svolgimento effettivo dello scambio mutualistico;	
	b) soci volontari, come previsti dalla legge 381/91 e dalla	
	Circ. Min. Lav. 3.3.1992 n. 32.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche od affini, che,	
	secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	

	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Articolo 6 - Categoria speciale di soci.	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.	
	5 del presente statuto che intendano completare la loro	
	formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento	
	nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito	
	regolamento in funzione della natura e della durata	
	dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	

	codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o	
	comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati	
	raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità	
	del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione o inserimento fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	

	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	
	Articolo 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai	
	limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	

	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	

	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Articolo 8 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Articolo 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	

	scioglimento o per causa di morte.	
	Articolo 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al	
	successivo articolo 41.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima della chiusura	
	dell'esercizio stesso e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo	

	potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto	
	del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Articolo 11 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai	
	regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel	
	caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	

	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso	
	imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	g) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 41, nel	
	termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del	
	rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Articolo 12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate	
	alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 41	
	del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	

	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto agli eventuali	
	dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non	
	distribuiti e al rimborso della quota sociale ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale da essi	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi	
	del successivo art. 21, lett. c), ovvero attraverso	
	l'erogazione del ristorno, la cui liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione non comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Articolo 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote di	
	capitale sottoscritte e versate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	

	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 16 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato:	
	b) dai conferimenti dei soci cooperatori;	
	c) dalla riserva legale;	

	d) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista	
	per legge.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Articolo 17 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili sia per	
	atto tra vivi che a causa di morte.	
	Articolo 18 - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	

	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Articolo 19 - Capitale sociale	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote di Euro 100	
	(cento) ciascuna.	
	Le quote sono indivisibili.	
	Nessun socio può avere una quota di importo superiore al	
	limite previsto dalla legge.	
	Articolo 20 - Bilancio	
	L'esercizio sociale non coincide con l'anno solare, e va dal	
	1 settembre al 31 agosto di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono	
	alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere	
	convocata entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni,	
	qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	Articolo 21 - Utili	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a	
	destinarli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta	
	per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	

	della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti	
	di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a	
	mutualità prevalente;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	
	Articolo 22 - Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli	
	amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di	
	ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori	
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici, con le modalità e le condizioni previste dalla	
	legge in tema di cooperativa a mutualità prevalente.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni possono essere	
	determinati da apposito regolamento, con la precisazione che	
	la qualità degli scambi mutualistici sarà comunque calcolata	
	con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei	
	soci.	
	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	Articolo 23 - competenze dell'Assemblea	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	

	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo	
	amministrativo e i loro compensi;	
	c) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del	
	collegio sindacale;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) lo scioglimento anticipato della società e la revoca	
	della liquidazione, la nomina e la sostituzione dei	
	liquidatori nonché i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	g) l'approvazione dei regolamenti interni.	
	Articolo 24 - Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	

	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore	
	nominale della sua quota.	
	Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità	
	e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla	
	deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente	
	statuto. Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo	
	averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli	
	amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la	
	quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il	
	procedimento di esclusione.	
	Articolo 25 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla	
	cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci	
	soci.	
	Articolo 26 - Consultazione scritta e consenso espresso per	
	iscritto	
	a) Salvo quanto previsto al primo comma del successivo	
	articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	b) La procedura di consultazione scritta o di acquisizione	

	del consenso espresso per iscritto non è soggetta a	
	particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il	
	diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a	
	tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	c) La decisione è adottata mediante approvazione per	
	iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che	
	contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti	
	soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.	
	d) Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	decisione.	
	e) La mancata risposta da parte di uno o più soci alla	
	proposta di decisione entro il termine prescritto va	
	considerato come voto negativo.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Articolo 27 - Assemblea	
	a) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie	
	indicate nel precedente articolo 23 lettere d), e) ed f),	
	nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla	
	legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno	
	o più amministratori o un numero di soci che rappresentano al	
	meno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci	
	devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.	

	L'assemblea è convocata con invito inviato ai soci e agli	
	altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che	
	garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio	
	raccomandata o via "fax" o posta elettronica), all'indirizzo	
	o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione	
	in base a specifica dichiarazione del socio	
	destinatario e come tale risultante dal libro dei soci, e	
	deve essere inviata ai soci almeno 8 giorni prima	
	dell'adunanza.	
	L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno,	
	il luogo e l'ora di svolgimento dell'assemblea sia per la	
	prima convocazione che per la seconda, che non potrà	
	svolgersi nello stesso giorno della prima.	
	In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche	
	affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che	
	precedono quello in cui si tiene l'adunanza.	
	L'Assemblea potrà però validamente riunirsi, anche in	
	manca di tale formalità, qualora sia presente o	
	rappresentato l'intero capitale sociale, e siano presenti o	
	informati della riunione l'organo amministrativo ed i sindaci	
	se nominati.	
	L'Assemblea dei soci è convocata nella sede della società o	
	in altro luogo che verrà indicato nell'avviso di	
	convocazione, purché in Italia.	
	Articolo 28 - Maggioranze costitutive e deliberative	

	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 29 - Forme di amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il	
	numero determinato dai soci al momento della nomina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non	
	superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Gli amministratori che non rivestano anche la qualifica di	
	soci Cooperatori dovranno avere requisiti di professionalità,	
	indipendenza e onorabilità.	
	Articolo 30 - Consultazione scritta e consenso espresso per	

	iscritto	
	a) Salvo quanto previsto dall'articolo seguente, le decisioni	
	del Consiglio di amministrazione possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	b) La procedura di consultazione scritta o di acquisizione	
	del consenso espresso per iscritto non è soggetta a	
	particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun	
	amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia	
	assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	c) La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto	
	di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano	
	il medesimo testo di decisione, da parte di tanti	
	amministratori che rappresentino la maggioranza del consiglio	
	di amministrazione.	
	d) Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	decisione.	
	e) La mancata risposta da parte di uno o più amministratori	
	alla proposta di decisione entro il termine prescritto va	
	considerato come voto negativo.	
	f) Non possono essere oggetto di consultazione scritta e	
	consenso espresso per iscritto i seguenti argomenti:	
	- redazione del bilancio di esercizio;	
	- esclusione dei soci, e/o non ammissione;	

	- ogni decisione che incide sui rapporti mutualistici con i	
	soci.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione	
	Articolo 31 - Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	
	ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più	
	vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed	
	anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo	
	diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi	
	dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo	
	giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta	
	da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera	
	ordinaria, con telegramma, telefax o messaggio di posta	
	elettronica da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun	
	membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di	
	urgenza, da spedire almeno un giorno prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del	
	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	
	e tutti i sindaci effettivi.	

	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Articolo 32 - Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di	
	amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto	
	dell'art. 2386 C.C..	
	Articolo 33 - Poteri di gestione	
	Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per	
	la gestione della cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione può nominare, determinandone	
	i poteri, direttori, institori o procuratori per il	
	compimento di determinati atti o categorie di atti.	
	Articolo 34 - Consiglieri delegati	
	Il consiglio può delegare, determinandole nella	
	deliberazione, parte delle proprie attribuzioni e competenze	
	- ad eccezione di quelle che la legge e lo statuto riservano	
	alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione -	
	ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato Esecutivo.	

	Spetta al consiglio anche stabilire i compensi relativi ai	
	consiglieri delegati.	
	Ai consiglieri delegati spetta anche la rappresentanza della	
	società per le materie di loro competenza.	
	Articolo 35 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli	
	amministratori delegati.	
	CONTROLLO	
	Articolo 36 - Controllo diretto dei soci	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni	
	contratte con la società, esercitano i poteri di controllo	
	diretto loro attribuiti dalla legge.	
	Articolo 37 - Collegio sindacale e revisore contabile	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o	
	il revisore.	
	Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla	
	società a responsabilità limitata.	
	SCIoglimento LIQUIDAZIONE DEVOLUZIONE	
	Articolo 38 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della	
	cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete	

	agli amministratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina i liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.	
	Articolo 39 - Devoluzione	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	
	dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente	
	maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al	
	presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514	
	lettera d) c.c.	
	DISPOSIZIONE GENERALE	
	Articolo 40 - Rinvio	
	Per quanto non è espressamente contemplato nel presente	
	statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel	
	Codice Civile e nelle altre leggi vigenti comprese le vigenti	

	norme di legge sulle società cooperative sociali previste	
	dalla legge 381/91.	
	Articolo 41 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle	
	delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o	
	contro la società, da o contro gli amministratori, da o	
	contro i sindaci, da o contro i liquidatori, dovranno essere	
	oggetto di un tentativo di conciliazione, secondo il	
	Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di	
	Commercio di Firenze, con gli effetti previsti dagli artt. 38	
	ss. d. Lgs. 5/2003.	
	Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime	
	controversie saranno risolte da un arbitro unico, nominato	
	dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di	
	Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze.	
	L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, nel	
	rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze,	
	vigente al momento del deposito della domanda di arbitrato, e	
	delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.	
	Le controversie il cui valore non ecceda Euro 50.000	
	(cinquantamila) saranno risolte secondo le procedure di	
	Arbitrato Rapido della Camera di Commercio di Firenze. Le	
	controversie il cui valore non ecceda Euro 25.000	
	(venticinquemila) saranno risolte, se ne sussistono i	

31 di 31